



SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

Via Visconti n. 2 - 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO MI

Tel. 02/98870717 - fax 02/98874074

E-Mail polizialocale@comune.sanzenoneallambro.mi.it

Ordinanza n. 33 - 2026

OGGETTO: ORDINANZA SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE EX ART. 5 C. 3° D.L.VO 285/92 PER RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE, SUL TRATTO DI VIA FRAZIONE CEREGALLO (EX VIA SERPONTI) COMPRESO TRA LA CASCINA SUDATI E LA CASCINA SANGALLI IN FRAZIONE CEREGALLO A SAN ZENONE AL LAMBRO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE A SEGUITO DI SMOTTAMENTO DELLA SPONDA DESTRA DELLA ROGGIA FRATTA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO dello smottamento della sponda destra della roggia Fratta nel tratto di Via Frazione Ceregallo (ex Via Serponti) compreso tra la cascina Sudati e la Cascina Sangalli, in località Ceregallo a San Zenone al Lambro;

VISTO il sopralluogo eseguito in data 23.09.2026 dall'Ufficio Tecnico comunale di San Zenone al Lambro e della successiva richiesta volta all'emissione di Ordinanza viabilistica per l'istituzione del restringimento di carreggiata e del senso unico alternato regolato da impianto semaforico sul tratto di Via Frazione Ceregallo (ex Via Serponti), compreso tra la cascina Sudati e la Cascina Sangalli, in località Ceregallo a San Zenone al Lambro, per l'esecuzione di lavori di manutenzione stradale a seguito del cedimento della sponda destra della roggia Fratta;

RITENUTO che per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario istituire il restringimento di carreggiata ed il senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile sul tratto di Via Frazione Ceregallo (ex Via Serponti) sopra menzionato, per consentire l'esecuzione dei lavori in argomento dal 23.09.2026 fino a fine lavori;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada, emanato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni;

VISTO l'Art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto Sindacale di nomina prot. n.8 del 21/02/2025;

ORDINA

Dal giorno 23 Settembre 2026 fino a fine lavori, nella fascia oraria 0/24, sul tratto di Via Frazione Ceregallo (ex Via Serponti), compreso

tra la cascina Sudati e la Cascina Sangalli, in località Ceregallo a San Zenone al Lambro (MI), al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di manutenzione stradale a seguito del cedimento della sponda destra della roggia Fratta, è istituito il restringimento di carreggiata ed il senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile, con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- **Dovrà essere sempre consentita l'entrata e l'uscita in sicurezza dei veicoli dai passi carrabili adiacenti l'area dei lavori;**
- **A monte ed a valle dell'area di cantiere è istituito il limite massimo di velocità di 30 km/h (apporre relativa segnaletica stradale);**
- **A monte ed a valle dell'area di cantiere dovrà essere collocata segnaletica stradale temporanea nonché segnaletica di preavviso di senso unico alternato e di lavori in corso;**
- **A monte ed a valle dell'area di cantiere, si prescrive l'installazione di un impianto semaforico da cantiere che regoli il transito dei veicoli in senso unico alternato;**

L'impresa esecutrice dei lavori è incaricata della tempestiva apposizione della segnaletica temporanea di cantiere e dell'impianto semaforico, prevista dal Regolamento del Codice della Strada.

Il personale dell'ufficio di Polizia Locale, oltre agli altri organi della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Regionale di Milano.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R., n. 495/1992.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è questo ufficio Vigilanza.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali.

San Zenone al Lambro, lì 23.09.2026

**Il Responsabile di Servizio
Commissario Francesco Ronsivalle**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dal Comune di San Zenone al Lambro e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico agli atti elettronici dell'ente, disponibile a richiesta presso l'ufficio emittente.